

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N.

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 3 ottobre 2008, alla presenza di n. suoi componenti su un totale di n.;

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- visto il Regolamento Generale dell'INFN;
- visto l'art. 10 del Regolamento Generale dell'INFN;
- visto, in particolare, il comma 4, lett. h), del citato articolo;
- vista la propria deliberazione n. 1594 del 29 settembre 1983 con la quale è stato approvato il "Provvedimento per l'utilizzazione del fondo per le borse di studio ai figli dei dipendenti dell'INFN";
- ritenuto necessario apportare modifiche alle norme sopracitate;
- visto il protocollo d'intesa con le Organizzazioni Sindacali in data 6 febbraio 2008;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con voti n.;
- visto il risultato della votazione

d e l i b e r a

- 1) di adottare, in sostituzione del precedente, l'allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il "Provvedimento per l'utilizzazione del fondo per la assegnazione di borse di studio ai figli dei dipendenti dell'INFN(doc. gen. n. 1644/2008).
- 2) Il presente provvedimento entra in vigore dal 1° gennaio 2009.

Allegato alla deliberazione del CD

doc. gen. 1644 – 22 settembre 2008

Provvedimento per l'utilizzazione del fondo per la assegnazione di borse di studio ai figli dei dipendenti dell'INFN

DIREZIONE AFFARI GENERALI E ORDINAMENTO DELL'INFN

Ufficio Ordinamento

3 ottobre 2008

Art. 1

1. All'inizio di ogni anno solare l'I.N.F.N., su proposta della Commissione di cui all'art. 6 – sentite le Organizzazioni Sindacali – determina il numero di borse di studio da concedere ai figli dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata superiore a 90 giorni, che frequentano le scuole, gli istituti e le Università di cui al successivo articolo 2 nei limiti d'importo fissati dalle vigenti norme legislative e contrattuali e dallo stanziamento dell'apposito capitolo del bilancio di previsione, e indice i relativi bandi di concorso per titoli.

DRAFT

Art. 2

1. I concorsi di cui all'art. 1 sono indetti per l'assegnazione di borse di studio da attribuirsi, nel numero e nella misura specificate con la procedura dell'articolo 1, ai più meritevoli tra i figli dei dipendenti dell'I.N.F.N. che frequentano:

- a) le scuole secondarie di primo e secondo grado statali, pareggiate e legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti professionali;
- b) le università statali o libere o le scuole dirette a fini speciali, di cui al D.P.R. 10.03.1962 n. 162, ovvero Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508.

DRAFT

Art. 3

1. I candidati che aspirano all'assegnazione delle borse di cui all'articolo 1, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) qualora siano iscritti al secondo ed al terzo anno della scuola media secondaria di primo grado debbono aver riportato, al termine dell'anno scolastico precedente, l'ammissione alla classe frequentata nell'anno scolastico in corso;
- b) qualora siano iscritti al primo anno della scuola media secondaria superiore o di un istituto professionale debbono aver conseguito il titolo di licenza media, al termine dell'anno scolastico precedente, riportando almeno il giudizio di buono;
- c) qualora siano iscritti dal secondo al quinto anno delle scuole secondarie superiori o dal secondo al terzo anno di un istituto professionale, debbono aver riportato al termine dell'anno scolastico precedente, una votazione media non inferiore a 6,5/10. Ai fini del computo della media anzidetta non verranno calcolati i voti riportati in condotta e religione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 4;
- d) qualora siano iscritti al primo anno di Università o a corsi a fini speciali, debbono aver conseguito nell'anno scolastico precedente, il prescritto titolo di maturità riportando la votazione di almeno 70/100, o punteggio equivalente;
- e) qualora siano studenti universitari iscritti ad anni successivi al primo, devono aver conseguito una media non inferiore a 24/30, su tutti gli esami sostenuti negli anni di corso precedenti a quello di iscrizione, e, inoltre, aver ottenuto per ciascuno degli anni precedenti a quello di iscrizione una somma di crediti non inferiore all'80% del totale dei crediti.
- f) qualora siano studenti universitari, iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale, devono aver conseguito la laurea triennale con voto di laurea non inferiore a 90/110;
- g) qualora siano studenti universitari iscritti al secondo anno di corso di laurea magistrale devono aver conseguito nel primo anno una media non inferiore a 24/30 sugli esami sostenuti e corrispondenti ad una somma di crediti non inferiore all'80% dei crediti previsti.

Art. 4

1. Per partecipare al concorso i figli dei dipendenti interessati dovranno presentare domanda redatta su apposito modulo predisposto dai competenti Uffici dell'INFN, che dovrà recare firma degli stessi nonché quella del genitore dipendente, la qualifica del dipendente stesso e l'indicazione della sede di lavoro.
2. La domanda dovrà pervenire alla Direzione Affari del Personale, entro i termini previsti dal bando.
3. Le domande presentate tardivamente o la cui documentazione sia incompleta o non corrisponde esattamente alle norme del bando, non saranno in alcun modo prese in considerazione.
4. Gli studenti universitari possono ottenere la borsa di studio purché non siano fuori corso.

DRAFT

Art. 5

1. La domanda dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà redatte ai sensi della normativa vigente, riguardanti le seguenti condizioni o circostanze:

- a) composizione del nucleo familiare comprendente il genitore dipendente, l'altro genitore, anche se separato legalmente ed effettivamente o divorziato e i figli di entrambi effettivamente a carico di essi;
- b) reddito percepito da ciascun componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) nell'anno precedente all'anno scolastico o accademico per il quale è bandito il concorso;
- c) iscrizione e frequenza della scuola media inferiore, superiore, istituto professionale, università, scuola diretta a fini speciali, Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508, presso il quale lo studente è iscritto nell'anno scolastico o accademico per il quale è bandito il concorso;
- d) per gli studenti di scuola media inferiore:
 - promozione alla classe successiva conseguita nel precedente anno scolastico;per gli iscritti alla scuola media superiore:
 - se iscritti al primo anno: giudizio col quale è stata conseguita nel precedente anno scolastico la licenza media inferiore;
 - se iscritti ad anni successivi al primo: voti riportati in ciascun materia al termine dell'anno scolastico precedente;per gli iscritti all'Università o Istituti equivalenti:
 - se iscritti al primo anno: voto di conseguimento della maturità nell'anno scolastico precedente;
 - iscritti ad anni successivi al primo: elenco di tutti gli insegnamenti, con relativi crediti, previsti dal piano di studi degli anni accademici precedenti quello per il quale è bandito il concorso con l'indicazione delle votazioni riportate negli esami sostenuti;
- e) assenza di analoghe borse o sovvenzioni comunque denominate, erogate o da erogare da parte di altri Enti o Istituzioni pubbliche e private, per l'anno scolastico per il quale è bandito il concorso .

Art. 6

1. Le domande pervenute nei termini stabiliti, saranno esaminate da una apposita Commissione nominata dal Presidente dell'INFN e composta da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dall'Istituto, di cui due con funzioni, rispettivamente, di Presidente e Presidente supplente, e da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dal personale attraverso apposita consultazione elettorale, le cui norme sono stabilite da apposito provvedimento del Consiglio Direttivo.

2. Funge da Segretario effettivo della Commissione, senza diritto di voto, un dipendente nominato dall'Istituto. Anche per il Segretario effettivo è nominato un supplente.

3. La Commissione avrà il compito di verificare la regolarità delle domande stesse e di attribuire le borse.

4. La Commissione durerà in carica tre anni.

5. Per l'attribuzione del punteggio relativo al profitto scolastico la Commissione assegnerà un punteggio in centesimi corrispondente alla media dei voti riportati.

6. Per l'attribuzione del punteggio relativo al reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso, la Commissione disporrà, in funzione inversa alla misura del reddito, di 50 punti, così ripartiti:

Punteggio reddito pro-capite

- reddito pro-capite inferiore a	€ 7.500,00			punti	50
- reddito pro-capite tra	€ 7.501,00	e	€ 12.500,00	punti	40
- reddito pro-capite tra	€ 12.501,00	e	€ 20.000,00	punti	30
- reddito pro-capite tra	€ 20.001,00	e	€ 27.500,00	punti	20
- reddito pro-capite tra	€ 27.501,00	e	€ 35.000,00	punti	10

7. A parità di punteggio complessivo viene data la precedenza al candidato con il punteggio più elevato nel profitto scolastico; in caso di ulteriore parità al candidato con minor reddito pro capite.

8. Le borse di studio saranno erogate in una unica soluzione.

Provvedimento per l'utilizzazione del fondo per l'assegnazione di borse di studio ai figli dei dipendenti dell'INFN

Art. 1

1. All'inizio dell'anno solare l'I.N.F.N., sentite le Organizzazioni Sindacali, determina il numero di borse di studio da concedere ai figli dei dipendenti (di ruolo o a contratto ex art. 36 - legge 70) che frequentano le scuole, gli istituti e le Università di cui al successivo articolo 2 nei limiti d'importo fissati dalla legge

Art. 2

1. Il bando di cui all'art. 1 indirà un concorso per titoli per l'assegnazione di borse di studio da attribuirsi, nel numero e nella misura specificate con la procedura dell'articolo 1, ai più meritevoli tra i figli dei dipendenti dell'I.N.F.N. che frequentano:

- a) le scuole medie secondarie di primo e secondo grado statali, pareggiate e legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti professionali;
- b) le università statali o libere o le scuole dirette a fini speciali, di cui al D.P.R. 10.03.1962 n. 162.

Art. 3

1. I candidati che aspirano all'assegnazione delle borse di cui all'articolo 1, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) qualora siano iscritti al secondo ed al terzo anno della scuola media secondaria di primo grado debbono aver riportato, al termine dell'anno scolastico precedente, l'ammissione alla classe frequentata nell'anno scolastico in corso;
- b) qualora siano iscritti al primo anno della scuola media secondaria superiore o di un

Art. 1

1. All'inizio di ogni anno solare l'I.N.F.N., su proposta della Commissione di cui all'art. 6 - sentite le Organizzazioni Sindacali - determina il numero di borse di studio da concedere ai figli dei dipendenti **con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata superiore a 90 giorni**, che frequentano le scuole, gli istituti e le Università di cui al successivo articolo 2 nei limiti d'importo fissati **dalle vigenti norme legislative e contrattuali e dallo stanziamento dell'apposito capitolo del bilancio di previsione, e indice i relativi bandi di concorso per titoli.**

Art. 2

1. **I concorsi di cui all'art. 1 sono indetti per l'assegnazione di borse di studio da attribuirsi, nel numero e nella misura specificate con la procedura dell'articolo 1, ai più meritevoli tra i figli dei dipendenti dell'I.N.F.N. che frequentano:**

- a) **le scuole secondarie di primo e secondo grado statali, pareggiate e legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti professionali;**
- b) **le università statali o libere o le scuole dirette a fini speciali, di cui al D.P.R. 10.03.1962 n. 162, ovvero Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508.**

Art. 3

1. I candidati che aspirano all'assegnazione delle borse di cui all'articolo 1, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) qualora siano iscritti al secondo ed al terzo anno della scuola media secondaria di primo grado debbono aver riportato, al termine dell'anno scolastico precedente, l'ammissione alla classe frequentata nell'anno scolastico in corso;
- b) qualora siano iscritti al primo anno della scuola media secondaria superiore o di un

istituto professionale debbono aver conseguito il titolo di licenza media, al termine dell'anno scolastico precedente, riportando almeno il giudizio di buono;

- c) qualora siano iscritti dal secondo al quinto anno delle scuole secondarie superiori o dal secondo al terzo anno di un istituto professionale, debbono aver riportato al termine dell'anno scolastico precedente, negli scrutini della sessione estiva, una votazione media non inferiore a 6,5/10. Ai fini del computo della media anzidetta non verranno calcolati i voti riportati in educazione fisica, condotta e religione;
- d) qualora siano iscritti al primo anno di Università o a corsi a fini speciali, debbono aver conseguito nell'anno scolastico precedente, il prescritto titolo di maturità riportando la votazione di almeno 42/60, o punteggio equivalente;
- e) qualora siano studenti universitari debbono aver conseguito una media non inferiore a 24/30, gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti dalla Facoltà per l'anno accademico di cui trattasi, o gli esami nel numero indicato per i singoli anni di corso, dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà. La media sarà calcolata in base ai voti riportati in tutte le materie.

2. Per gli Istituti magistrali, per effetto dell'art. 4 della legge 7.2.1958 n. 88, il voto di educazione fisica deve essere computabile ai fini del calcolo della media stessa.

3. Gli studenti universitari possono ottenere la borsa di studio purchè non siano fuori corso;

Art. 4

1. Per partecipare al concorso i figli dei dipendenti interessati dovranno presentare domanda in carta semplice, redatta su apposito modulo, che dovrà recare firma degli stessi, nonché quella del genitore dipendente, la qualifica del dipendente stesso e l'indicazione della sede di lavoro.

2. Dovrà altresì essere dichiarato che il richiedente

istituto professionale debbono aver conseguito il titolo di licenza media, al termine dell'anno scolastico precedente, riportando almeno il giudizio di buono;

- c) qualora siano iscritti dal secondo al quinto anno delle scuole secondarie superiori o dal secondo al terzo anno di un istituto professionale, debbono aver riportato al termine dell'anno scolastico precedente, una votazione media non inferiore a 6,5/10. Ai fini del computo della media anzidetta non verranno calcolati i voti riportati in ~~educazione fisica~~, condotta e religione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 4;
- d) qualora siano iscritti al primo anno di Università o a corsi a fini speciali, debbono aver conseguito nell'anno scolastico precedente, il prescritto titolo di maturità riportando la votazione di almeno 70/100, o punteggio equivalente;

e) qualora siano studenti universitari iscritti ad anni successivi al primo, devono aver conseguito una media non inferiore a 24/30, su tutti gli esami sostenuti negli anni di corso precedenti a quello di iscrizione, e, inoltre, aver ottenuto per ciascuno degli anni precedenti a quello di iscrizione una somma di crediti non inferiore all'80% del totale dei crediti.

f) qualora siano studenti universitari, iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale, devono aver conseguito la laurea triennale con voto di laurea non inferiore a 90/110;

g) qualora siano studenti universitari iscritti al secondo anno di corso di laurea magistrale devono aver conseguito nel primo anno una media non inferiore a 24/30 sugli esami sostenuti e corrispondenti ad una somma di crediti non inferiore all'80% dei crediti previsti.

Art. 4

1. Per partecipare al concorso i figli dei dipendenti interessati dovranno presentare domanda redatta su apposito modulo predisposto dai competenti Uffici dell'INFN, che dovrà recare firma degli stessi, nonché quella del genitore dipendente, la qualifica del dipendente stesso e l'indicazione della sede di lavoro.

non beneficia per l'anno scolastico di cui trattasi di analoghe erogazioni da parte di altri Enti e dall'Università.

3. La domanda dovrà pervenire al Servizio del Personale, Normativa Fiscale e Formazione del Personale, entro i termini previsti dal bando.

4. Le domande presentate tardivamente o la cui documentazione sia incompleta o non corrisponde esattamente alle norme del bando, non saranno in alcun modo prese in considerazione.

Art. 5

1. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice:

- a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;
- b) dichiarazione del genitore da cui risulti l'indicazione dei nomi dei figli per i quali percepisce le quote di aggiunta di famiglia e di quelli che, anche se maggiorenni, sono conviventi e non provvisti di reddito proprio;
- c) fotocopia del MOD. 101 del dipendente relativo all'anno precedente l'anno scolastico di cui trattasi;
- d) dichiarazione del dipendente dalla quale risulti che il coniuge non esplica attività lavorativa retribuita;
- e) fotocopia del MOD 101 del coniuge, qualora il medesimo espliciti attività lavorativa retribuita;
- f) fotocopia del MOD. 740 relativo all'anno precedente l'anno scolastico di cui trattasi;
- g) certificato della competente autorità scolastica dal quale risultino rispettivamente i voti riportati dallo studente negli scrutini estivi o nella sessione di esami di maturità dell'anno scolastico;
- h) certificato di frequenza della scuola media inferiore o superiore o dell'Istituto professionale il quale lo studente è iscritto

2. La domanda dovrà pervenire alla Direzione Affari del Personale, entro i termini previsti dal bando.

3. Le domande presentate tardivamente o la cui documentazione sia incompleta o non corrisponde esattamente alle norme del bando, non saranno in alcun modo prese in considerazione.

4. Gli studenti universitari possono ottenere la borsa di studio purché non siano fuori corso.

Art. 5

1. La domanda dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà redatte ai sensi della normativa vigente, riguardanti le seguenti condizioni o circostanze:

- a) **composizione del nucleo familiare comprendente il genitore dipendente, l'altro genitore, anche se separato legalmente ed effettivamente o divorziato e i figli di entrambi effettivamente a carico di essi;**
 - b) **reddito percepito da ciascun componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) nell'anno precedente all'anno scolastico o accademico per il quale è bandito il concorso;**
 - c) **iscrizione e frequenza della scuola media inferiore, superiore, istituto professionale, università, scuola diretta a fini speciali, Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508, presso il quale lo studente è iscritto nell'anno scolastico o accademico per il quale è bandito il concorso;**
 - d) **per gli studenti di scuola media inferiore:**
 - **promozione alla classe successiva conseguita nel precedente anno scolastico;**
- per gli iscritti alla scuola media superiore:**
- **se iscritti al primo anno: giudizio col quale è stata conseguita nel precedente anno scolastico la licenza media**

per l'anno scolastico.

- i) Il certificato rilasciato dall'Università, dal quale risulti:
- l'anno di corso e la Facoltà cui lo studente iscritto nell'anno accademico di cui trattasi;
 - gli esami superati durante gli anni frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;
 - la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati, tutti gli esami previsti dal piano di studi della Facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà;
 - piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata o piano individuale approvato dal Consiglio di Facoltà.
- l) Dichiarazione da cui risulti che il richiedente non beneficia per l'anno scolastico di cui trattasi di analoghe erogazioni da parte di altri Enti e dall'Università.

Art. 6

1. Le domande pervenute nei termini stabiliti, saranno esaminate da una apposita Commissione formata da un membro del Consiglio Direttivo, nominato dal Presidente dell'INFN, che la presiede, dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Ordinamento; dal Dirigente del Servizio del Personale Normativa Fiscale e Formazione del Personale, e da tre dipendenti dell'I.N.F.N. nominati dal Presidente su designazione delle Organizzazioni Sindacali di Categoria maggiormente rappresentative su base nazionale,

2. La Commissione avrà il compito di verificare la regolarità delle domande stesse e di attribuire le borse.

3. La Commissione durerà in carica tre anni.

4. La Commissione ripartirà, in una riunione preliminare, il numero delle borse di studio fra i vari anni di corso, successivamente procederà alla formazione delle graduatorie, ognuna relativa ad ogni singolo anno di corso, tenendo conto del profitto scolastico e del reddito familiare in rapporto alla consistenza del nucleo familiare

inferiore;

- se iscritti ad anni successivi al primo: voti riportati in ciascuna materia al termine dell'anno scolastico precedente;

per gli iscritti all'Università o Istituti equivalenti:

- se iscritti al primo anno: voto di conseguimento della maturità nell'anno scolastico precedente;
- iscritti ad anni successivi al primo: elenco di tutti gli insegnamenti, con relativi crediti, previsti dal piano di studi degli anni accademici precedenti quello per il quale è bandito il concorso con l'indicazione delle votazioni riportate negli esami sostenuti;

- e) assenza di analoghe borse o sovvenzioni comunque denominate, erogate o da erogare da parte di altri Enti o Istituzioni pubbliche e private, per l'anno scolastico per il quale è bandito il concorso .

Art. 6

1. Le domande pervenute nei termini stabiliti, saranno esaminate da una apposita Commissione nominata dal Presidente dell'INFN e composta da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dall'Istituto, di cui due con funzioni, rispettivamente, di Presidente e Presidente supplente, e da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dal personale attraverso apposita consultazione elettorale, le cui norme sono stabilite da apposito provvedimento del Consiglio Direttivo.

2. Funge da Segretario effettivo della Commissione, senza diritto di voto, un dipendente nominato dall'Istituto. Anche per il Segretario effettivo è nominato un supplente.

3. La Commissione avrà il compito di verificare la regolarità delle domande stesse e di attribuire le borse.

4. La Commissione durerà in carica tre anni.

~~4. La Commissione ripartirà, in una riunione preliminare, il numero delle borse di studio fra i vari anni di corso, successivamente procederà alla formazione delle graduatorie, ognuna relativa ad ogni singolo anno di corso, tenendo conto del profitto scolastico e del reddito familiare in rapporto alla consistenza del nucleo familiare~~

stesso.

5. Per l'attribuzione del punteggio relativo al profitto scolastico la Commissione assegnerà un punteggio in centesimi corrispondente alla media dei voti riportati, maggiorato dalla differenza tra questo ultimo e sessanta centesimi.

6. Per l'attribuzione del punteggio relativo al reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso, la Commissione disporrà, in funzione inversa alla misura del reddito, di 50 punti, così ripartiti:

Punteggio reddito pro-capite

- reddito pro-capite inferiore a lire	punti 50
4.000.000	
- reddito pro-capite tra lire 4.000.001 e	punti 40
5.000.000	
- reddito pro-capite tra lire 5.000.001 e	punti 30
6.000.000	
- reddito pro-capite tra lire 6.000.001 e	punti 20
7.000.000	
- reddito pro-capite tra lire 7.000.001 e	punti 10
8.000.000	

7. A parità di punteggio complessivo viene data la precedenza al candidato con il punteggio più elevato nel profitto scolastico; in caso di ulteriore parità al candidato con minor reddito pro capite.

8. Le borse di studio saranno erogate in una unica soluzione.

stesso.

5. Per l'attribuzione del punteggio relativo al profitto scolastico la Commissione assegnerà un punteggio in centesimi corrispondente alla media dei voti riportati.

6. Per l'attribuzione del punteggio relativo al reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso, la Commissione disporrà, in funzione inversa alla misura del reddito, di 50 punti, così ripartiti:

Punteggio reddito pro-capite

- reddito pro-capite inferiore a €	punti 50
7.500,00	
- reddito pro-capite tra € 7.501,00 e €	punti 40
12.500,00	
- reddito pro-capite tra € 12.501,00 e	punti 30
€ 20.000,00	
- reddito pro-capite tra € 20.001,00 e	punti 20
€ 27.500,00	
- reddito pro-capite tra € 27.501,00 e	punti 10
€ 35.000,00	

7. A parità di punteggio complessivo viene data la precedenza al candidato con il punteggio più elevato nel profitto scolastico; in caso di ulteriore parità al candidato con minor reddito pro capite.

8. Le borse di studio saranno erogate in una unica soluzione.